

Bruxelles, 19 febbraio 2018
(OR. fr)

Fascicolo interistituzionale:
2016/0152 (COD)

6054/18
ADD 1

CODEC 179
MI 76
TELECOM 32
DIGIT 14
CONSOM 33
IND 45
COMPET 65
ENT 17
POSTES 2
JUSTCIV 27
PI 14

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione prende atto del testo dell'articolo 9 concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Fatto salvo il suo diritto di iniziativa sancito dal trattato, la Commissione indica, nel presente contesto, che, a norma dell'articolo 9, nella prima valutazione del regolamento in questione, da effettuare entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, valuterà attentamente l'attuazione del regolamento e il suo contributo all'efficace funzionamento del mercato interno. A tal fine, terrà conto delle crescenti aspettative dei consumatori, in particolare di coloro che non hanno accesso ai servizi protetti dal diritto d'autore.

Nell'ambito della valutazione, la Commissione eseguirà anche un'analisi sostanziale della fattibilità e dei potenziali costi e benefici derivanti da eventuali modifiche all'ambito di applicazione del regolamento, in particolare la possibilità di sopprimere dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'esclusione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti e nel permetterne l'uso, a condizione che il professionista abbia i necessari diritti per i territori interessati, tenendo debitamente conto delle probabili conseguenze che un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento avrebbe sui consumatori, sulle imprese e sui settori interessati, in tutta l'Unione europea. La Commissione analizzerà attentamente anche se in altri settori, compresi quelli non trattati dalla direttiva 2006/123/CE che non rientrano neanche nell'ambito di applicazione del regolamento a norma del suo articolo 1, paragrafo 3, come i servizi nel settore dei trasporti e i servizi audiovisivi, debbano essere eliminate eventuali restrizioni ingiustificate rimanenti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento.

Qualora la valutazione giunga alla conclusione che l'ambito di applicazione del regolamento debba essere modificato, la Commissione la correderà conseguentemente di una proposta legislativa.